

Provincia di Rieti

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Straordinaria - Seconda Convocazione

N. 38 del 16-10-2019

OGGETTO:

Approvazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 13.03.2019 "Legge Regione Lazio n. 7 del 18 luglio 2017 ss.mm.ii. recante indicazioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ". Presa d'atto delle Osservazioni prot. U. 0620235 del 26.07.2018 Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale del 02 luglio 1987, n.36 - Art. 1, co.3

L'anno **duemiladiciannove** addì sedici del mese di ottobre alle ore 18:30, in Cantalice e nella Sede Comunale, in seguito a **Seconda Convocazione Sessione Straordinaria** con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. Fatto l'appello nominale risultano:

	7	Presenti / Assenti
Boccini Silvia	Sindaco	Presente
Baldini Claudio	V. Sindaco esterno	Presente
Innocenzi Chiara	Consigliere	Presente
D'Attilia Isabella	Consigliere	Presente
Patacchiola Sergio	Assessore esterno	Presente
Patacchiola Alvaro	Consigliere	Presente
Beccarini Alessandro	Consigliere	Presente
Dionisi Marco	Consigliere	Presente
Tavani Lorella	Consigliere	Presente
Ferri Paride	Consigliere	Presente
Carlucci Guido	Consigliere	Presente
Dionisi Paolo	Consigliere	Presente
Miccadei Claudio	Consigliere	Presente

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ida Modestino con funzioni di verbalizzante.

Il **Silvia Boccini** in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



Provincia di Rieti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Che il Comune di Cantalice è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n°612 del 04 marzo 1975;

Che con DTt. n. 106 del 18/09/2017 è stato affidato l'incarico per la redazione del nuovo PUCG e che nelle more dell'adozione e successiva approvazione dello stesso, si ha la necessità di recepire nello strumento attualmente in vigore le disposizioni della L.R. n. 7/2017

Che il Consiglio Comunale con propria precedente delibera n. 5 del 14.03.2018 adottava disposizioni in merito alla "Rigenerazione Urbana" ai sensi della L.R. n. 7/2017;

Considerato che al fine di dare avvio al processo partecipativo, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha predisposto una nota informativa contenente le disposizioni inerenti lo stesso argomento "Rigenerazione Urbana";

Che in data l'8.10.2018 l'Amministrazione ha organizzato un convegno sul tema della rigenerazione urbana e del recupero edilizio durante il quale si è registrata una interessante ed attiva partecipazione con operatori economici, imprese edili, tecnici progettisti, cittadini, rappresentanti di diverse istituzioni tra cui, anche, rappresentanze politiche della Regione Lazio;

Considerato, altresì, che in data 17.09.2018 è stato pubblicato sul Sito Istituzionale un Avviso pubblico al fine di informare i cittadini e renderli partecipi nella stessa pianificazione;

Stranger of the

Vista la propria precedente Delibera C.C. n. 1 del 13.03.2019 con la quale sono state adottate le disposizioni normative inerenti la L.R. n. 7/2017 recanti indicazioni "per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" ed è stata approvata la documentazione a corredo di detta delibera, ai sensi dell'art. 1 co.3 della L.R. n. 36/1987;



Provincia di Rieti

Dato atto che con nota prot. n. 4632 del 24.06.2019, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha inviato la suddetta delibera C.C. n. 1 del 13.03.2019, corredata di tutta la documentazione , alla *REGIONE LAZIO* DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA- Area supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017;

Considerato che la *REGIONE LAZIO* DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017, ha trasmesso in data 26.07.2018 prot. Reg. Lazio U. 0620235, NS prot. comunale pos. n. 5472 del 26.07.2019, le relative Osservazioni in ordine alla Delibera di Consiglio n. 1 del 13.03.2019 avente ad oggetto "Adozione disposizioni normative Legge Regione Lazio n. 7/2017 e ss.mm.ii. recante indicazioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della medesima";

Rilevato che, per l'applicazione delle disposizioni normative contenute agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 18/07/2017 n. 7 ai sensi dell'art.1 della legge 02/07/1987 n. 36 il Comune di Cantalice deve provvedere in ordine alle Osservazioni, pervenute dalla *REGIONE LAZIO* DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 in data 26.07.2018 prot. Reg. Lazio U. 0620235, attraverso l'assunzione di proprie deliberazioni di approvazione e presa d'atto;

VISTO il vigente Programma di Fabbricazione;

VISTO il Documento Preliminare di Indirizzo del Piano Urbanistico Comunale Generale, adottato con Deliberazione consiglio comunale n. 21 del 21.07.2010 ed approvato in sede di conferenza di pianificazione;



Provincia di Rieti

VISTE le richiamate:

- L.R. 18/07/2017 n. 7;
- Circolare regionale approvata con D.G.R. n. 867/2017;
- L.R. 02/07/1987 n. 36;
- L.R. 26.06.1997 n. 22 e s.m.i. norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio Regionale;
- L.R. 22.12.1999 n. 38 e s.m.i., norme sul governo del territorio;

VISTO il Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 n.380 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150, Legge Urbanistica;

VISTO il PTPR adottato con D.G.R. n. 556 del 25.07.2006 e D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

PRESENTI n. 13 e votanti n. 11

CON VOTI FAVOREVOLI n. 9

ASTENUTI n. 2 (DIONISI Paolo-MICCADEI)

DELIBERA

- 1. **CONFERMARE L'APPROVAZIONE** della documentazione allegata alla DCC n.1 del 13.03.2019 e alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale e che viene di seguito specificata:
 - Relazione Tecnica Esplicativa (Allegato n.1);
 - Inquadramento territoriale e morfologico (Allegato n.2);
 - I contesti morfologici e le identità locali (Allegato n.3);
 - La Strategia per il Comune di Cantalice "Il Parco Trasversale come brand della Rigenerazione" (Allegato n.4);
 - Tavola della trasformabilità del territorio (Allegato n.5);
 - Tavola denominata "Documento programmatico di indirizzo della rigenerazione urbana", (Allegato n.6);



Provincia di Rieti

- NTA integrative della Tavola dei Tipi Edilizi aggiornate (Allegato n. 7);
- 2. **PRENDERE ATTO** delle Osservazioni pervenute dalla *REGIONE LAZIO* DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 ai sensi dell'art.1 della legge 02/07/1987 n. 36 trasmesse in data 26.07.2018 prot. Reg. Lazio U. 0620235;
- 3. **APPROVARE** le modalità applicative degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 18/07/2017 n.7, attraverso <u>l'introduzione della disciplina normativa aggiornata</u> con riferimento alle Osservazioni di cui sopra, contenute nell'<u>ALLEGATO n. 7</u> Tav. n.3 dei Tipi Edilizi, del Programma di Fabbricazione vigente, come meglio di seguito specificata;
- 4. **INSERIRE** ai sensi dell'art. 3, co.1 della Legge regionale n.7/2017 e ss.mm.ii. (*Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero urbano*), nel proprio strumento urbanistico vigente, nelle aree urbanizzate di cui all'Allegata Tav. 6, il seguente **Art. 1**:

Art. 1

"Disposizioni per ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio volte all'applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 7/2017 "

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 7/2017: tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla Circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche. In particolare, le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ad immobili ricadenti in porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall'art. 1 comma 7 della medesima l.r. n. 7/2017. Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma si intendono automaticamente recepite nel presente articolo;
- 2. Sono consentiti negli ambiti cosiddetti "urbanizzati" individuati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 13.03.2019 nell'allegata Tav. 6, gli



Provincia di Rieti

interventi di cui al presente articolo e pertanto individuati nelle zone omogenee di PdF come di seguito elencate:

- a) Zone B;
- b) Zone C;
- c) Zone D;
- d) Zone E1 e E2 agricola inserita nel PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione;
- 3. Che l'applicabilità delle stesse è, invece, preclusa:
 - a) Nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
 - b) Nelle aree naturali protette (con esclusione delle zone individuate come "paesaggio degli

insediamenti urbani" nel PTPR);

- c) Nelle zone E di strumento di pianificazione vigente (con l'esclusione delle zone individuate
- come "paesaggio degli insediamento urbani e paesaggi degli insediamenti in evoluzione");
- d) Le disposizioni del presente articolato non si applicano agli insediamenti urbani storici di cui al PTPR;
- 4. Previa acquisizione di idoneo o valido titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 380/01 o del permesso di costruire convenzionato, di cui all'art. 28 bis del d.p.r. n. 380/01, come recepito dall'art. 1 ter della L.R. n. 36/1987, sono consentiti degli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 della l.r. n. 7/2017 e, più precisamente:
 - a) interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica;
 - b) interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30%;
- 5. per gli interventi di cui al co,1, lett. a) e b) è altresì consentito delocalizzare la ricostruzione e/o edificare la sola premialità in aree trasformabili all'interno dell'ambito territoriale di cui al comma 1, prevedendo ove necessario il cambio della destinazione d'uso oltreché il superamento degli indici edificatori. Nel caso di demolizione e trasferimento totale o parziale della volumetria esistente, resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all'amministrazione comunale, dell'area rimasta libera, avendo il proponente provveduto alla bonifica della stessa. Detti interventi di



Provincia di Rieti

- bonifica sono obbligatori e devono essere terminati prima del rilascio del titolo abilitativo.
- 6. Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari di cui al co. 6 art. 3 della L.R. 7/2017, di seguito specificate:
 - a) Residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli
 - esercizi di vicinato;
 - b) Produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- 7. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia e architettonica degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero, le premialità del presente articolo sono aumentate di un ulteriore 5% nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante procedura di concorso di progettazione;
- 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica agli edifici esistenti, legittimi o legittimati, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 7/2017, ovvero ai titoli edilizi già rilasciati entro la predetta data, ovvero agli immobili legittimati da condono edilizio rilasciato anche successivamente alla predetta data;
- 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR;
- 10. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380/2001 e giusta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché ogni altra autorizzazione secondo la normativa di riferimento sovracomunale settoriale.
- 11.Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente già realizzati sui medesimi edifici in applicazione di altre norme regionali.
- 5. **INSERIRE** ai sensi dell'art. 4, co.1 della Legge regionale n.7/2017 e ss.mm.ii. (*Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici*), nel proprio strumento urbanistico vigente, il seguente **Art. 2**:

Art. 2

"Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici volte all'applicazione



Provincia di Rieti

dell'art, 4 della l.r. n. 7/2017"

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 7/2017: tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla Circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche. In particolare, le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ad immobili ricadenti in porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall'art. 1 comma 7 della medesima l.r. n. 7/2017. Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma precedente si intendono automaticamente recepite nel presente articolo.
- 2. La disciplina di cui al presente articolo si applica agli edifici esistenti, legittimi o legittimati, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 7/2017, ovvero ai titoli edilizi già rilasciati entro la predetta data, ovvero agli immobili legittimati da condono edilizio rilasciato anche successivamente alla predetta data;
- 3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e ricostruzione, previo nulla osta della autorità competente in materia di tutela paesaggistica.
- 4. Gli interventi in questione sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. n.380/2001, ivi compreso, qualora ne ricorrano le condizioni, quello di cui all'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/01, con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 7/2017;
- 5. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, (di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000,00 m) con mutamento della destinazione d'uso, tra le categorie funzionali individuate all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01 con esclusione di quella rurale.



Provincia di Rieti

- 6. All'interno delle zone di P.R.G. (Zona E Zona agricola) delle presenti N.T.A., ricadenti in porzioni di territorio urbanizzate come sopra definite e limitatamente alle zone individuate dal PTPR come "Paesaggio degli insediamenti urbani" e come "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione", previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici legittimi o legittimati aventi destinazione d'uso non agricola ed una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq con mutamento della destinazione d'uso tra le seguenti classi di destinazione d'uso:
 - residenziale;
 - turistico-ricettiva, limitatamente alle attività previste dalla legge regionale 14/2006:
 - commerciale, limitatamente alla realizzazione di negozi aziendali all'interno della categoria degli esercizi di vicinato, destinati alla vendita diretta dei prodotti dell'azienda agricola.
 - Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per gli edifici aventi destinazione d'uso agricola e/o rurale per i quali sono consentite le sole destinazioni d'uso agricole in conformità alle disposizioni della l.r. 38/99.
- 7. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al DM 1444/1968, le disposizioni del presente articolo si applicano previa autorizzazione della giunta comunale;
- 8. Gli interventi di cui al presente articolo, da approvare mediante le procedure di cui alla L.R. n. 36/1987, non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'art. 24 co.1, lett. b) e c) della L.R. 33/99.
- 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la destinazione d'uso originaria che rileva è quella risultante nel titolo abilitativo autorizzatorio dell'intervento edilizio. In alternativa, per immobili realizzati anteriormente alla emanazione della legge n. 765/1967 e nel solo caso di assenza di specifiche ed univoche indicazioni riportate nel suddetto titolo edilizio, la destinazione d'uso originaria è quella risultante dai dati catastali anteriori alla data del 31.08.1967.



Provincia di Rieti

10.Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente già realizzati sui medesimi edifici in applicazione di altre norme regionali.

INSERIRE ai sensi dell'art. 5, co.1 della Legge regionale n.7/2017 e ss.mm.ii. (*Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici*), nel proprio strumento urbanistico vigente, il seguente **Art. 3**:

Art. 3

"Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici, volte all'applicazione dell'art. 5 della l.r. n. 7/2017"

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2017: tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti stabiliti dalla medesima legge regionale e dalla Circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma si intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici esistenti con la presente si prevede la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70,00 mq di superficie su tutto il territorio Comunale;

Gli ampliamenti del 20 % della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione d'uso mista purché la destinazione residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della sup. lorda del fabbricato, per un incremento massimo di 70,00 mq di superficie, di cui al presente articolo si realizzano:

- a) In adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, utilizzando anche parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure ciò comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
- b) Gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato possono essere autorizzati anche in altro lotto di



Provincia di Rieti

proprietà del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l'edificio e non ricada in zona omogenea E di cui al DM 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 (rif. Art. 5, co. 10, L.R.7/2017);

- c) Nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. n. 380/2001;
- d) Nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968
- 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II Titolo I del D. Lgs. n. 42/2004, qualora soggetti ad intervento di demolizione e ricostruzione, previo nulla osta della autorità competente in materia di tutela paesaggistica.
- 2. Gli interventi di miglioramento sismico devono essere realizzati in conformità alle disposizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni di cui alla Parte II del D.P.R. n. 380/2001 e previa acquisizione ove prevista dell'autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001.
- 3. Gli interventi di efficientamento energetico devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 6/2008 e delle altre normative di settore. I benefici in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dovranno essere certificati, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato operante nel limite delle proprie competenze. La verifica della diminuzione del 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia (D.Lgs. 192/2005), dovrà essere prodotta prima del rilascio del Permesso di costruire.
- 4. Condizione inderogabile per beneficiare dell'ampliamento è che si intervenga sull'intero corpo di fabbrica preesistente con interventi di miglioramento sismico, se necessari, e comunque mediante interventi che producano un miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso;
- 5. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380/2001 e giusta autorizzazione



Provincia di Rieti

paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché ogni altra autorizzazione secondo la normativa di riferimento, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al DM 1444/1968;

- 6. Le disposizioni del presente articolato non si applicano agli insediamenti urbani storici di cui al PTPR;
- 7. Nei centri storici, come perimetrati dal Programma di Fabbricazione approvato con DGR n. 612/1975 vigente, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso purché comprendano interventi di miglioramento sismico.
- 8. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente già realizzati sui medesimi edifici in applicazione di altre norme regionali.

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si farà riferimento alle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 7/2017 ed alla deliberazione di G.R. n. 867 del 19.12.2017 di "approvazione circolare esplicativa:" indirizzi e direttive per l'applicazione delle disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla L.R. 7/2017".

DARE ATTO che, ai sensi della l.r. n. 7/2017, l'approvazione del presente atto avviene ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 36/87 le cui disposizioni, ai fini del corretto sviluppo del procedimento amministrativo e pur in assenza di uno specifico richiamo contenuto nella citata l.r. n. 7/2017, devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 1, comma 2, della medesima l.r. n. 36/87, anche ai fini delle disposizioni dell'art. 3, comma 5, della l.r. n. 7/2017;

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Lazio entro i successivi quindici giorni decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento finale di approvazione;



Provincia di Rieti

DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nell'ambito della propria competenza, provvederà per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente.
Stante l'urgenza
Visto il D Lgs 267/2000
PRESENTI n. 13 e votanti n 11
Con voti favorevoli n. 9
Astenuti n. 2 (DIONISI Paolo- MICCADEI)

DELIBERA

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, IV° comma del D. lgs. 267/2000;





Provincia di Rieti

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to Silvia Boccini Il Segretario Comunale F.to Ida Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-10-2019 e registrata al n. 375 del Registro Albo.



Il Segretario Comunale F.to Ida Modestino

COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.



Il Segretario Comunale Ida Modestino